
Regolamento RME 2024

Condizioni Generali

Condizioni di Registrazione

Codice Etico

Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento

Regolamento delle Tasse

Regolamento di Ricorso

Condizioni Generali dell'RME

1. Campo di applicazione	1
2. Regolamento RME	1
3. Prestazioni dell'RME	1
3.1 Generalità	1
3.2 Registrazione	1
3.3 Lista dei Metodi	2
3.4 Condizioni Generali di registrazione	2
3.5 Domande di registrazione	2
3.6 Completezza e contenuto delle domande	2
3.7 Documenti in lingua straniera	2
3.8 Registrazione provvisoria	2
3.9 Respinta della domanda di registrazione e mancato rinnovo della registrazione	2
3.10 Revoca della registrazione	3
3.11 Riattivazione della registrazione	3
3.12 Possibilità di ricorso	3
3.13 Formazione continua e di perfezionamento	3
3.14 Sito internet e newsletter dell'RME	3
3.15 RME-Guide	3
4. Tasse e spese	4
5. Obblighi del terapeuta	4
5.1 Conferma dell'autenticità dei documenti	4
5.2 Divieto di rappresentanza	4
5.3 Modifiche dei dati personali	4
5.4 Codice etico	4
5.5 Pubblicità menzionando la registrazione RME	4
6. Note riguardo gli assicuratori	5
7. Protezione dei dati	5
8. Responsabilità	5
9. Durata della relazione contrattuale	5
10. Modifiche	5
11. Legge applicabile e foro competente	5
12. Entrata in vigore	5

1. Campo di applicazione

Le presenti Condizioni Generali (CG) regolano il rapporto contrattuale tra la/il terapeuta¹ e l'Eskamed SA, Basilea, in merito alla registrazione del/della terapeuta nel Registro di Medicina Empirica (RME). L'RME è un'unità operativa dell'Eskamed SA.

2. Regolamento RME

- a. Sono parte integrante delle presenti CG le rispettive versioni attuali delle Condizioni di Registrazione (CR), la Lista dei Metodi (LM), il Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento (RFCP), il Regolamento delle Tasse (RT), il Regolamento dei Ricorsi (RR), il Codice Etico (CE) e le direttive supplementari applicabili ai singoli metodi. L'RME può emettere note esplicative (come opuscoli, glossario, ecc.) concernenti questi documenti che, nella loro versione attuale, sono ugualmente parte integrante di queste CG. La somma di tutti questi documenti è denominato Regolamento RME.
- b. Il regolamento RME può essere consultato e scaricato sul sito web dell'RME (www.rme.ch).
- c. In caso di incertezza all'interno delle versioni tradotte del Regolamento RME e per questioni giuridiche è determinante la versione tedesca.
- d. Con la sua firma o con la conferma elettronica al momento della sua domanda di registrazione e della domanda di rinnovo in occasione del controllo della formazione continua e di perfezionamento, il terapeuta conferma di aver letto, compreso e accettato il Regolamento RME in vigore.
- e. Dopo l'avvenuta registrazione RME e per la durata della registrazione RME ogni terapeuta otterrà accesso a un account elettronico personale (account personale myRME). Per l'utilizzo dell'account personale myRME valgono le attuali Condizioni Generali myRME. Il terapeuta è responsabile della stretta riservatezza dei suoi dati di accesso (nome utente, password) al suo account personale myRME e non è autorizzato a trasmettere a terzi i suoi dati di accesso. Tutti le azioni effettuate con i suoi dati di accesso (comprese le domande, le mutazioni, la corrispondenza, ecc.) sono considerate come personalmente effettuate dal terapeuta.

3. Prestazioni dell'RME

3.1 Generalità

- a. L'RME assegna un label di qualità per i terapeuti della medicina empirica. Un terapeuta può richiedere il label di qualità RME per uno o più metodi di medicina empirica o per qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato. Per semplificare, in seguito verranno usati soltanto i termini «metodi» e «qualificazioni professionali».
- b. Condizione indispensabile per l'assegnazione del label di qualità RME è la registrazione presso l'RME.

- c. Non appena il terapeuta viene registrato dall'RME, il suo nome e i metodi o le qualificazioni professionali registrati vengono aggiunti alla lista dei terapeuti dell'RME. L'RME trasmette regolarmente la lista dei terapeuti dell'RME agli assicuratori, alle autorità e alle istituzioni che hanno stipulato un accordo con l'RME.
- d. Assieme alla sua registrazione RME, ad ogni terapeuta viene assegnato a livello amministrativo un numero unico, il cosiddetto numero RCC. Il numero RCC viene utilizzato per la fatturazione e la comunicazione con gli assicuratori. Il numero RCC viene messo a disposizione del terapeuta dall'organizzazione responsabile secondo le condizioni di quest'ultima. Il terapeuta è unicamente responsabile del rispetto di quest'ultime condizioni. L'RME non si assume alcuna responsabilità per la validità, la continuazione o l'utilizzo del numero RCC.
- e. La registrazione RME non sostituisce nessuna delle autorizzazioni ufficiali che possono essere richieste per il diritto ad esercitare un'attività terapeutica o per l'erogazione di rimedi.

3.2 Registrazione

- a. I terapeuti che soddisfanno tutte le condizioni del Regolamento RME vengono registrati dall'RME per i metodi o le qualificazioni professionali per i quali hanno fatto una domanda. La dimostrazione che il terapeuta soddisfa tutte le condizioni del Regolamento RME deve essere fornita dal terapeuta stesso. L'RME non è tenuto a svolgere proprie verifiche.
- b. Sulla base della domanda di registrazione presentata dal terapeuta, l'RME verifica se il terapeuta soddisfa tutte le condizioni del regolamento RME e può essere registrato o se la domanda viene respinta.
- c. L'RME si riserva il diritto di effettuare una visita d'ispezione allo studio.
- d. Se il terapeuta viene registrato, riceverà per iscritto una conferma della registrazione e il label di qualità RME per i metodi o le qualificazioni professionali registrati.
- e. La conferma di registrazione contiene le seguenti informazioni:
 - metodi o qualificazioni professionali per i quali il terapeuta è registrato
 - data d'inizio della registrazione
 - numero RME
 - numero RCC
- f. La registrazione RME è valida per un anno a partire dalla data indicata sulla conferma di registrazione. Questo periodo è denominato periodo di registrazione. Il terapeuta può utilizzare la registrazione RME solo durante il periodo di registrazione.

¹ Se nel testo seguente i riferimenti alle persone sono utilizzati solo in forma maschile, ciò include sempre anche l'altro sesso.

- g. La registrazione RME può essere rinnovata per un anno dopo la fine del periodo di registrazione, a condizione che il terapeuta fornisca a tempo debito la dimostrazione di aver svolto la formazione continua e di perfezionamento richiesta e continui a soddisfare tutte le condizioni del regolamento RME.
- h. I terapeuti già registrati presso l'RME possono registrarsi per ulteriori metodi o qualificazioni professionali in qualsiasi momento, a condizione che soddisfino tutte le condizioni del Regolamento RME in vigore. Il periodo di registrazione originale del terapeuta non viene modificato dalla registrazione di ulteriori metodi o qualificazioni professionali, in modo che il controllo della formazione continua e di perfezionamento si svolga sempre contemporaneamente per tutti i metodi o qualificazioni professionali.
- i. L'RME ha il diritto di cooperare con autorità, associazioni, fornitori di formazione o terzi idonei per quanto riguarda la procedura di registrazione e di delegare i relativi compiti. In tali casi, l'RME garantisce che la qualità del servizio delegato soddisfi i requisiti dell'RME.

3.3 Lista dei Metodi

- a. La cosiddetta Lista dei Metodi RME è determinante per la registrazione all'RME. Vi sono elencati tutti i metodi e le qualificazioni professionali per i quali un terapeuta può essere registrato.
- b. L'RME è libero di decidere per quali metodi o qualificazioni professionali vengono effettuate le registrazioni. L'RME è anche libero di modificare l'elenco dei metodi e di aggiungere, cancellare o modificare il nome dei metodi o delle qualificazioni professionali.
- c. Per la registrazione dei metodi o delle qualificazioni professionali sono rilevanti anche le Condizioni (C) e gli Annunci (A) riportati nelle leggende della Lista dei Metodi RME e gli allegati della Lista dei Metodi RME.

3.4 Condizioni di Registrazione

Le Condizioni di Registrazione dell'RME determinano i criteri che un terapeuta deve soddisfare per potersi registrare presso l'RME per metodi o qualificazioni professionali.

3.5 Domande di registrazione

- a. I terapeuti che desiderano registrarsi presso l'RME devono presentare una domanda di registrazione. La presentazione può avvenire per posta o online.
- b. Per la sua domanda di registrazione, il terapeuta deve sempre utilizzare l'ultima versione dei formulari di registrazione disponibili sul sito web dell'RME.
- c. La valutazione della domanda di registrazione si basa sempre sul regolamento RME valido al momento della presentazione (cfr. punto 10).
- d. Nel quadro del trattamento della domanda di registrazione, l'RME assegna un numero RME al terapeuta. Questo numero serve esclusivamente per la gestione interna dei dati e la comunicazione con l'RME.

3.6 Completezza e contenuto delle domande

- a. L'RME verifica se la domanda di registrazione presentata dal terapeuta o la domanda di rinnovo della registrazione è completa e formalmente corretta e se soddisfa tutte le condizioni dell'attuale Regolamento RME. In questo caso si applicano i seguenti punti:
 - b. Il terapeuta deve compilare per intero tutti i campi del formulario di registrazione e firmarlo personalmente o confermarlo elettronicamente (cfr. anche il punto 5.2 a.).
 - c. Il formulario di registrazione deve essere presentato per posta all'RME o tramite la procedura online disponibile sul sito web dell'RME (cfr. anche il punto 5.2).
 - d. Le domande incomplete e/o formalmente non corrette saranno considerate non valide e saranno respinte.
 - e. Insieme al formulario di domanda, il terapeuta deve presentare all'RME tutti i documenti necessari in forma completa e non in originale, ma sotto forma di fotocopie. I documenti inviati all'RME non saranno restituiti.
 - f. Le domande di registrazione e le domande di rinnovo della registrazione RME in occasione dei controlli di formazione continua e di perfezionamento vengono esaminate e verificate dall'RME esclusivamente sulla base dei documenti presentati. Se necessario, l'RME può inviare al terapeuta una richiesta per completare una domanda o fare ulteriori chiarificazioni.

3.7 Documenti in lingua straniera

- a. È necessario presentare una copia notarile dei diplomi in lingua straniera e dei relativi certificati di formazione in lingua straniera (ad eccezione del francese, dell'italiano e dell'inglese). Inoltre, il diploma, la conferma della formazione e tutti i documenti correlati devono essere presentati all'RME tradotti in tedesco o francese. Le traduzioni devono essere effettuate tramite un ufficio di traduzione in Svizzera.
- b. Documenti di istituzioni straniere che, nonostante siano tradotti, non possono essere interpretati dall'RME non saranno presi in considerazione.

3.8 Registrazione provvisoria

- a. In caso di circostanze particolari, l'RME può, in via eccezionale, registrare provvisoriamente un terapeuta.
- b. Non vi è alcun diritto alla registrazione provvisoria.

3.9 Respinta della domanda di registrazione e mancato rinnovo della registrazione

- a. L'RME rifiuta la registrazione o il rinnovo della registrazione se il terapeuta non soddisfa, o soddisfa solo parzialmente, le condizioni del Regolamento RME in vigore o se vi sono importanti motivi che giustificano la revoca della registrazione (cfr. punto 3.10). Se la registrazione viene rifiutata o non rinnovata per motivi importanti (cfr. punto 3.10 a.), si applica per analogia il punto 3.10 e.

- b. La respinta o il mancato rinnovo della registrazione viene comunicato per iscritto al terapeuta per posta raccomandata. La lettera contiene una breve motivazione della decisione.
- c. In caso di mancato rinnovo, la registrazione scade alla data indicata nella comunicazione scritta.

3.10 Revoca della registrazione

- a. L'RME può revocare la registrazione di un terapeuta in qualsiasi momento per motivi importanti (ad es. false informazioni, condotta illecita, denunce di pazienti, assicuratori o autorità, messa in pericolo dei pazienti, violazione del Codice Etico, irregolarità nella fatturazione delle prestazioni terapeutiche, ecc.) In casi gravi, l'RME può revocare l'effetto sospensivo di un ricorso contro questa decisione.
- b. L'RME può anche revocare ulteriormente la registrazione a un terapeuta se durante la valutazione dei documenti da parte dell'RME vi è stata una valutazione evidentemente errata.
- c. Una revoca della registrazione viene comunicata al terapeuta per iscritto con lettera raccomandata, indicandone i motivi.
- d. In caso di revoca della registrazione, la registrazione scade alla data indicata nella comunicazione iscritta.
- e. I terapeuti la cui registrazione RME è stata ritirata possono presentare una nuova domanda di registrazione non prima di un anno dopo la revoca. Nei casi gravi, l'RME può estendere questo periodo ad un massimo di cinque anni.

3.11 Riattivazione della registrazione

- a. Se un terapeuta non rinnova la sua registrazione o se il rinnovo della sua registrazione viene respinto dall'RME, il terapeuta può far riattivare la sua registrazione per gli stessi metodi o qualificazioni professionali entro un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di scadenza della registrazione. La data di scadenza della registrazione è la data indicata sulla notifica per iscritto dall'RME.
- b. Il terapeuta deve richiedere all'RME per telefono, per iscritto o online la riattivazione della sua registrazione. L'RME invierà quindi al terapeuta i rivelanti documenti per la dimostrazione della formazione continua e di perfezionamento e fatturerà le corrispondenti tasse secondo il Regolamento delle Tasse.
- c. La registrazione del terapeuta sarà riattivata quando avrà completato tutte le ore di formazione continua e di perfezionamento necessarie, quando avrà soddisfatto tutte le condizioni del Regolamento RME in vigore al momento della riattivazione e avrà pagato tutte le tasse in sospeso.
- d. Una volta scaduto il periodo di 12 mesi, la riattivazione della registrazione non sarà più possibile. Se il terapeuta desidera registrarsi di nuovo, deve presentare una nuova domanda di registrazione (cfr. punto 3.5).

- e. La riattivazione non è possibile se la registrazione è stata revocata.

3.12 Possibilità di ricorso

- a. Il terapeuta ha la possibilità di ricorrere a una procedura di ricorso facoltativa, a pagamento, contro una decisione dell'RME riguardo la respinta della sua registrazione o del rinnovo della sua registrazione.
- b. Se un terapeuta desidera ricorrere alla possibilità di ricorso, deve presentare per posta per iscritto una domanda di ricorso contro la decisione di respinta dell'RME entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. L'istanza di ricorso è rappresentata dalla Task Force dell'RME. Per la procedura dinnanzi all'istanza dei ricorsi viene applicato il Regolamento dei Ricorsi dell'RME.

3.13 Formazione continua e di perfezionamento

- a. Una volta all'anno, l'RME effettua un controllo di formazione continua e di perfezionamento dei terapeuti registrati.
- b. Per ottenere il rinnovo della sua registrazione dopo il periodo di registrazione di un anno, il terapeuta deve presentare a tempo debito la dimostrazione della formazione continua e di perfezionamento e continuare a soddisfare tutte le condizioni del Regolamento RME.
- c. L'RME richiede attivamente i documenti necessari per il controllo della formazione continua e di perfezionamento, inviando al terapeuta in anticipo il formulario di domanda necessario o dandogli accesso alla versione online.
- d. I requisiti riguardo la formazione continua e di perfezionamento si trovano nel Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento dell'RME.

3.14 Sito internet e newsletter dell'RME

- a. L'organo di informazione ufficiale dell'RME è il sito web dell'RME (www.rme.ch).
- b. Le informazioni e le notifiche importanti in relazione all'RME vengono inviate al terapeuta tramite la newsletter elettronica RME o per e-mail. Il terapeuta è tenuto a controllare regolarmente la sua e-mail.
- c. L'RME non è tenuto ad inviare per posta le informazioni contenute nella newsletter elettronica ai terapeuti che hanno annullato l'abbonamento della newsletter.

3.15 RME-Guide

- a. A partire dalla data di registrazione RME e per tutta la durata della registrazione RME, il terapeuta sarà inserito nell'elenco online dell'RME con un profilo Basic gratuito (RME-Guide). Per ottimizzare la sua presenza sull'RME-Guide, il terapeuta ha a disposizione un profilo Business a pagamento.

- b. Il terapeuta può decidere in qualsiasi momento se essere presente o meno con il suo profilo Basic sull'RME-Guide. Per disattivare la sua presenza, il terapeuta ha a disposizione una funzione di opt-out nell'account personale myRME.
- c. Per l'RME-Guide si applicano le attuali CG dell'RME-Guide.

4. Tasse e spese

- a. Le tasse per il trattamento della domanda di registrazione e per il controllo della formazione continua e di perfezionamento sono stabilite nel Regolamento delle Tasse dell'RME.
- b. Se il terapeuta desidera registrarsi presso l'RME o rinnovare la sua registrazione RME, deve pagare le tasse dovute secondo il Regolamento delle Tasse dell'RME. Le domande presentate vengono trattate solo dopo il saldamento delle tasse.
- c. L'RME rifiuta la registrazione RME o il suo rinnovo se il terapeuta non ha pagato in tempo tutte le tasse fatturate.
- d. L'RME non rimborsa le tasse saldate, anche se la registrazione viene rifiutata, non rinnovata o successivamente revocata.
- e. I costi relativi alla presentazione della domanda di registrazione o dei documenti per la formazione continua e di perfezionamento, come ad esempio l'ottenimento di certificati, estratti del casellario giudiziale, traduzioni, ecc. sono a carico del terapeuta stesso.

5. Obblighi del terapeuta

5.1 Conferma dell'autenticità dei documenti

- a. Con la sua firma o la conferma elettronica della domanda di registrazione o della domanda di rinnovo in occasione del controllo della formazione continua e di perfezionamento, il terapeuta conferma espressamente che
 - tutte le sue indicazioni sono complete e corrette e corrispondono alla realtà;
 - tutte le copie di diplomi, certificati, attestati di formazione, documenti giustificativi, ecc. presentati corrispondono agli originali e questi originali provengono da istituzioni effettivamente esistenti;
 - ha effettivamente completato tutti i corsi e le formazioni che ha indicato e non ha acquistato, falsificato o manomesso i diplomi, gli attestati, i certificati di formazione, i documenti giustificativi, ecc. presentati.
- b. Se il terapeuta rilascia dichiarazioni false o presenta documenti falsificati o manipolati verrà effettuata la respinta della domanda di registrazione o la revoca immediata della registrazione RME e la cancellazione dalla lista dei terapeuti RME. Inoltre, il terapeuta dovrà risarcire all'RME un'ammenda convenzionale di CHF 5'000.00 per il danno subito. L'RME si riserva il diritto di far valere i danni che superano l'ammenda convenzionale e di avviare ulteriori azioni legali e/o di altro genere (in particolare informando le autorità sanitarie e/o penali, nonché le associazioni e/o gli assicuratori).

- c. Il terapeuta autorizza l'RME a verificare tutte le indicazioni e i documenti presentati e, a tal fine, a contattare le istituzioni (fornitori di formazione, associazioni, autorità ecc.) in Svizzera e all'estero per ottenere ulteriori informazioni sui documenti, sulle offerte di formazione e sul terapeuta. Il terapeuta è tenuto a supportare attivamente l'RME nel processo di chiarimento dei documenti presentati e a fornire all'RME tutte le informazioni utili.

5.2 Divieto di rappresentanza

- a. Il terapeuta firma personalmente la domanda di registrazione e di rinnovo oppure conferma personalmente la domanda elettronica. Una rappresentanza da parte di terzi è possibile solo con una procura per iscritta. Ciò vale per la comunicazione completa con l'RME.
- b. La registrazione presso l'RME è personale e non può essere trasmessa o delegata. Il terapeuta può utilizzare la registrazione RME esclusivamente per servizi terapeutici da lui forniti personalmente nell'ambito dei metodi o qualificazioni professionali registrati.

5.3 Modifiche dei dati personali

Il terapeuta con una registrazione RME è obbligato a segnalare all'RME le modifiche dei propri dati di contatto (nome, indirizzo di corrispondenza, indirizzo dell'ambulatorio, numero di telefono, indirizzo e-mail) per iscritto e per posta entro 30 giorni o ad effettuare tali modifiche nel proprio account personale myRME. Il terapeuta stesso è responsabile della correttezza e della completezza dei suoi dati di contatto. Se il terapeuta non si attiene a questo obbligo e l'RME non è più in grado di contattare il terapeuta per iscritto all'ultimo indirizzo di corrispondenza comunicato, l'RME ha il diritto di ritirare la registrazione dell'RME del terapeuta e di cancellarne il nome dalla lista dei terapeuti RME.

5.4 Codice Etico

Il terapeuta con registrazione RME è obbligato a rispettare il Codice Etico dell'RME.

5.5 Pubblicità con la registrazione RME

- a. Il terapeuta può fare pubblicità con la registrazione RME e il label di qualità RME affinché sia effettivamente registrato presso l'RME. Il terapeuta deve prestare attenzione che tutte le sue dichiarazioni pubblicitarie in relazione alla registrazione RME siano corrette e conformi alla legge e si riferiscano solo ai metodi o alle qualificazioni professionali per le quali ha una registrazione RME valida. L'RME può emanare delle regole sull'uso dei termini «RME» o «registrazione RME» nella pubblicità. Queste regole devono essere rispettate dal terapeuta.
- b. A partire dalla data della fine, mancato rinnovo, revoca o rinuncia della registrazione RME, il terapeuta non è più autorizzato a utilizzare i termini «RME» o «registrazione RME» o «label di qualità RME» in nessuna forma. Inoltre, il terapeuta è obbligato a rimuovere tutti i relativi riferimenti entro 30 giorni (ad es. nelle stanze dello studio, sul suo sito web, sulla carta da lettere).

6. Note riguardo agli assicuratori

- a. Gli assicuratori, le autorità e le altre istituzioni che hanno concluso un accordo a tale scopo con l'RME ricevono la lista dei terapeuti RME a periodicità regolare.
- b. Con la registrazione all'RME e l'inserimento nella lista dei terapeuti RME, il terapeuta o il suo paziente non acquisiscono alcun diritto al rimborso delle prestazioni terapeutiche da parte degli assicuratori. Ogni assicuratore decide autonomamente e indipendentemente dall'RME,
 - se rimborsa i metodi o le qualificazioni professionali incluse nella Lista dei Metodi RME,
 - quali prestazioni terapeutiche o rimedi terapeutici vengono rimborsati,
 - la misura in cui rimborsa le prestazioni o i rimedi terapeutici,
 - se fa dipendere il rimborso dalla registrazione RME o da altri criteri.
- c. Si raccomanda al terapeuta di informarsi presso gli assicuratori sulla pratica attuale di rimborso, soprattutto all'inizio di ogni anno. Tutte le domande relative al rimborso delle prestazioni terapeutiche o dei rimedi terapeutici devono essere rivolte direttamente al rispettivo assicuratore e non all'RME.
- d. Il terapeuta deve informare i suoi pazienti delle possibili limitazioni o esclusioni del rimborso di cui al punto 6. a. e b. di queste CG, in modo che i pazienti possano informarsi in anticipo presso il loro assicuratore sulla pratica di rimborso in corso e ottenere una, garanzia di assunzione dei costi.

7. Protezione dei dati

L'RME raccoglie ed elabora i dati personali (dati) del terapeuta e li trasmette anche a terzi. Informazioni dettagliate sull'elaborazione e la trasmissione dei dati del terapeuta da parte dell'RME sono contenute nell'attuale informativa sulla protezione della privacy per i terapeuti. Questa può essere consultata in qualsiasi momento sul sito web dell'RME (rme.ch e myrme.ch, entrambi sotto il link "Protezione della privacy"). Il terapeuta è consapevole che i suoi dati personali saranno trattati e trasmessi in conformità alla presente informativa sulla protezione della privacy.

8. Responsabilità

Nella misura consentita dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'RME. In particolare, l'RME non è responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla respinta, dalla revoca o dal mancato rinnovo di una registrazione.

9. Durata della relazione contrattuale

- a. Il rapporto contrattuale tra il terapeuta e l'RME termina senza rassegna alla data della respinta della domanda di registrazione o alla data indicata sulla notifica di mancato rinnovo o di revoca.

- b. L'RME e il terapeuta possono rinunciare al rapporto contrattuale indipendentemente dal periodo di registrazione, dando un preavviso di sei mesi alla fine di un mese. Anche in caso di rinuncia, le tasse già pagate non saranno rimborsate dall'RME.

10. Modifiche

- a. L'RME ha il diritto di modificare il Regolamento dell'RME (incluse le presenti Condizioni Generali). L'attuale Regolamento RME è disponibile sul sito web dell'RME. È compito del terapeuta informarsi sul Regolamento RME attualmente in vigore.
- b. Le modifiche al Regolamento RME sono valide dalla data della loro entrata in vigore per tutti i terapeuti che si registrano presso l'RME per la prima volta o che registrano altri metodi o qualificazioni professionali.
- c. Per i terapeuti già registrati al momento di una modifica, le modifiche al Regolamento RME entrano in vigore solo per il periodo di registrazione successivo, a partire dalla data di scadenza del controllo di formazione continua e di perfezionamento.

11. Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni Generali e il Regolamento RME sono soggetti alla legge svizzera.

Foro competente esclusivo per tutte le controversie tra il terapeuta e l'RME o l'Eskamed SA è Basilea Città.

12. Entrata in vigore

Le presenti Condizioni Generali di contratto entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023

Condizioni di Registrazione dell'RME

1. Considerazioni preliminari	1
2. Condizioni generali	1
3. Formazione per le qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato	1
4. Formazione per i metodi di medicina empirica	1
4.1 Certificato di formazione	1
4.2 Portata e contenuto della formazione	2
4.3 Direttive complementari	2
4.4 Forme di apprendimento	2
4.5 Esame	3
4.6 Esperienza con il paziente e stage pratico	3
4.7 Formazione completata all'estero	3
4.8 Criteri di esclusione per i corsi di formazione	3
4.9 Chiarimento approfondito sulle offerte formative	3
5. Codice etico	3
6. Assicurazione responsabilità civile privata	3
7. Estratto del casellario giudiziale	4
8. Formazione continua e di perfezionamento	4
9. Entrata in vigore	4

Le presenti Condizioni di Registrazione (CR) sono parte integrante delle Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica (RME).

Le Condizioni di Registrazione definiscono i criteri che i terapeuti devono soddisfare se desiderano registrarsi presso l'RME per i metodi di medicina empirica o le qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato in conformità con la Lista dei Metodi RME. Per semplicità, di seguito si farà riferimento ai «metodi» e alle «qualificazioni professionali».

1. Considerazioni preliminari

- a. I terapeuti che desiderano registrarsi devono presentare una domanda di registrazione all'RME. La presentazione può essere inviata per posta o tramite la procedura online disponibile sul sito web dell'RME.
- b. Per la registrazione di un metodo (cfr. la Lista dei Metodi RME, sezione A) deve essere utilizzato il formulario di registrazione A.
- c. Per la registrazione di una qualificazione professionale (cfr. la Lista dei Metodi RME, sezione B), deve essere utilizzato il formulario di registrazione B.
- d. La dimostrazione che la o il terapeuta soddisfi tutte le condizioni del regolamento RME deve essere fornita dalla o dal terapeuta. L'RME non è obbligato a svolgere le proprie ricerche al riguardo.

2. Condizioni generali

- a. Nell'attuale Lista dei Metodi RME, tutti i metodi e le qualificazioni professionali per i quali una o un terapeuta può registrarsi presso l'RME sono elencati in modo conclusivo. La formulazione esatta dei metodi o delle qualificazioni professionali è determinante; non è possibile una registrazione per qualificazioni con formulazioni «simili». Nelle leggende della Lista dei Metodi dell'RME sono specificati ulteriori requisiti o restrizioni per la registrazione di singoli metodi
- b. I terapeuti già registrati presso l'RME possono registrarsi in qualsiasi momento per ulteriori metodi o qualificazioni professionali, a condizione che soddisfino il Regolamento dell'RME attualmente in vigore (cfr. anche il punto 3.2 h. delle CG).
- c. La registrazione presso l'RME è possibile solo se i metodi o le qualificazioni professionali vengono praticati nell'ambito di un'attività terapeutica.
- d. L'RME registra solo i terapeuti che hanno completato la formazione per i metodi (cfr. punto 4.2 b. CR) o che possiedono le qualificazioni professionali per le quali si presenta la domanda di registrazione. Ciò significa che un terapeuta può presentare una domanda di registrazione solo se ha completato con successo la sua formazione e può dimostrarlo con la documentazione corrispondente. Inoltre, la o il terapeuta deve avere la necessaria esperienza con i pazienti (vedi punto 4.6 CR).

3. Formazione per le qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato

- a. Come dimostrazione della formazione per le qualificazioni professionali elencate nella Lista dei Metodi RME, la o il terapeuta deve presentare all'RME una copia del diploma/certificato (compresi i supplementi al diploma, come il Diploma Supplement/Certificato di specializzazione). Il diploma deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione responsabile della qualificazione professionale.
- b. Dai documenti presentati, l'orientamento specializzato o l'orientamento metodologico della qualificazione professionale deve essere chiaramente comprensibile per l'RME.
- c. Per i terapeuti con qualificazioni professionali statali ufficialmente riconosciute secondo la Lista dei Metodi RME, si applicano tutte le disposizioni delle presenti Condizioni di Registrazione, ad eccezione del punto 4.

4. Formazione per i metodi di medicina empirica

4.1 Certificato di formazione

I terapeuti che desiderano registrarsi per un metodo della Lista dei Metodi RME devono sempre documentare il contenuto, la portata ed il completamento della loro formazione, fornendo la seguente documentazione e le seguenti informazioni.

- a. Diploma o certificato contenente le seguenti informazioni:
 - Titolo della formazione
 - Nome e cognome della o del terapeuta
 - Data di rilascio del diploma o del certificato
 - Nome e indirizzo dell'istituto di formazione
 - Nome, funzione e firma della direzione dell'istituzione
- b. Conferma della formazione con le seguenti informazioni:
 - Titolo della formazione
 - Nome e cognome della o del terapeuta
 - Durata della formazione (mm.aaaa / mm.aaaa)
 - Data dell'esame
 - Data di rilascio della conferma di formazione
 - Elenco delle materie e dei rispettivi contenuti, con indicazione delle ore di apprendimento
 - Nome e indirizzo dell'istituto di formazione
 - Nome, funzione e firma della direzione dell'istituzione
- c. I documenti richiesti come dimostrazione della formazione e tutte le informazioni in essi contenute devono essere completi e corretti. Non vengono accettati documenti rilasciati dalla o dal terapeuta stesso.
- d. Le dichiarazioni e la documentazione fornite dall'istituto di formazione devono essere complete, coerenti e consistenti tra loro, in modo che la formazione possa essere pienamente compresa dall'RME.

4.2 Portata e contenuto della formazione

- a. La Lista dei Metodi RME specifica quale sia la portata minima richiesta per la formazione. La portata viene indicata in numero di ore di apprendimento. Un'ora di apprendimento corrisponde a 60 minuti e comprende l'insegnamento effettivo e una successiva pausa di massimo 15 minuti.
- b. La formazione è suddivisa secondo gli aspetti di contenuto in
 - Contenuti dell'insegnamento in formazione di base
 - Contenuti dell'insegnamento in formazione professionale specializzata
 - Stage pratico o esperienza con pazienti
- c. Per i primi due settori è definito un certo numero di ore per ogni metodo che può essere registrato (vedi Lista dei Metodi RME):
 - La colonna FB indica il numero di ore per il settore della formazione di base.
 - La colonna FPS indica il numero di ore per il settore della formazione professionale specializzata.
- d. Il numero di ore richiesto per lo stage pratico o l'esperienza con il paziente è regolato al punto 4.6 delle presenti Condizioni di Registrazione.

4.2.1 Formazione di base

- a. Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve fornire la dimostrazione di aver completato una formazione di base. La portata della formazione di base deve corrispondere almeno al numero di ore di apprendimento richieste per il metodo richiesto (cfr. la Lista dei Metodi RME).
- b. Il contenuto della formazione di base per i metodi per i quali l'RME ha emanato direttive complementari (vedi n. 4.3 b) deriva dalla rispettiva direttiva. Per tutti gli altri metodi, la formazione di base deve trattare le seguenti materie in misura adeguata:
 - Anatomia e fisiologia dell'essere umano
 - Patologia generale
 - Misure di emergenza
 - Anamnesi e risultati degli esami clinici
 - Psicologia
 - Comunicazione
 - Igiene
- c. I terapeuti che hanno già completato la formazione in una professione regolamentata nel settore della sanità possono far valere forfettariamente un certo numero di ore per la formazione di base. Le professioni a cui si applica questo regolamento e il numero di ore che possono essere addebitate sono regolamentate in modo definitivo nell'Appendice 1 della Lista dei Metodi RME.

4.2.2 Formazione professionale specializzata

Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve fornire la dimostrazione di aver completato il numero di ore di apprendimento richiesto (cfr. la Lista dei Metodi RME) per il metodo richiesto. Vengono presi in considerazione soltanto i contenuti formativi che corrispondono alla comprensione terapeutica professionale del rispettivo metodo.

4.3 Direttive complementari

- a. L'RME può emanare delle Direttive complementari per i singoli metodi, in cui sono specificate ulteriori Condizioni di Registrazione. Queste direttive si applicano in aggiunta alle Condizioni di Registrazione qui descritte.
- b. Le Direttive complementari sono applicabili per i seguenti metodi:
 - Nr. 22, Ayurveda
 - Nr. 33, Massaggi Terapeutici
 - Nr. 37, Biofeedback
 - Nr. 38, Terapia di Biorisonanza
 - Nr. 42, Terapia Dorn
 - Nr. 43, Terapia Dorn, qualificazione supplementare
 - Nr. 46, Bowtech
 - Nr. 50, Lomilomi terapia
 - Nr. 53, Terapia Craniosacrale
 - Nr. 54, Pronto Soccorso Emozionale (PSE), Terapia orientata al legame per genitori-figli
 - Nr. 56, Biorisonanza, qualificazione supplementare
 - Nr. 57, Nutrizione e Massaggio Ayurveda
 - Nr. 58, Drammaterapia
 - Nr. 59, Terapia Boeger, qualificazione supplementare
 - Nr. 84, Ortonomia funzionale e integrazione (FOI), qualifica supplementare
 - Nr. 97, Terapia Intermediale
 - Nr. 100, Kinesiologia
 - Nr. 114, Terapia della Pittura
 - Nr. 115, Terapia della Pittura, antroposofica
 - Nr. 127, Musicoterapia
 - Nr. 128, Musicoterapia, antroposofica
 - Nr. 131, Naturopatia MN (Medicina naturale)
 - Nr. 148, Arte del modellaggio plastico terapeutico, antroposofico
 - Nr. 158, Terapia con le marionette
 - Nr. 177, Arte della parola terapeutica, antroposofica
 - Nr. 183, Terapia della danza
 - Nr. 185, Medicina Tradizionale Cinese MTC
 - Nr. 215, Terapia di sviluppo e apprendimento secondo PÄPKi per neonati e bambini
 - Nr. 216, Terapia di sviluppo e apprendimento secondo PÄPKi per bambini prescolari e scolari
 - Nr. 240, Riflessoterapia

4.4 Forme di apprendimento

- a. L'RME accetta come forme di apprendimento lo studio in presenza e l'autoapprendimento guidato come segue:
 - a. Studio in presenza: Si tratta di ore di contatto in cui l'attenzione si concentra sull'interazione diretta tra studenti e insegnanti. Lo studio online faccia a faccia (apprendimento sincrono) è possibile, purché consenta un'interazione paragonabile all'interazione nelle ore di contatto fisico.
 - b. Autoapprendimento guidato: Si tratta di un apprendimento indipendente senza interazione diretta, come i compiti a casa o i lavori assegnati, che vengono seguiti e discussi in

classe. L'autoapprendimento guidato deve essere integrato in modo didattico e metodologicamente significativo nell'offerta formativa inoltre deve essere descritto e documentato in modo dettagliato. La percentuale di autoapprendimento guidato deve essere adeguata e non può superare il 50% del totale dell'offerta formativa.

- b. L'autoapprendimento indipendente e non guidato non può essere preso in considerazione.
- c. L'uso delle forme di apprendimento e dei media digitali scelti deve essere mirato e comprensibile per l'RME.
- d. Per ciascuna di queste forme di apprendimento, il numero di ore di apprendimento completate deve essere indicato sul certificato di formazione.

4.5 Esame

- a. La formazione organizzata e svolta dall'istituto di formazione deve essere completata con successo con un esame.
- b. L'istituto di formazione può dare credito alla prestazione formativa quando uno studente ha già completato tale formazione. L'accREDITAMENTO dei risultati educativi (ARE) deve essere metodicamente e didatticamente conforme agli standard professionali e deve essere giustificato dall'istituto di formazione. L'accREDITAMENTO dei risultati educativi deve essere dichiarato in modo comprensibile sul certificato di formazione.

4.6 Esperienza con il paziente e stage pratico

- a. Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve confermare di possedere l'esperienza con il paziente e/o di aver completato uno stage pratico al momento della consegna della domanda di registrazione. In totale sono necessarie almeno 250 ore di esperienza con il paziente e/o di stage pratico. Non è specificato come questo numero totale di ore sia suddiviso tra l'esperienza con il paziente e/o lo stage pratico.
- b. L'esperienza con il paziente è considerata dall'RME come esperienza pratica che la o il terapeuta ha acquisito dopo aver completato la sua intera formazione, secondo il punto 4.2 b. delle CR. L'RME si riserva il diritto di effettuare controlli a campione a riguardo e di richiedere, ad esempio, conferme da parte di accompagnatori o protocolli di trattamento e di visite come dimostrazione dell'esperienza con il paziente
- c. Lo stage pratico è considerato dall'RME come lavoro ben mirato e supervisionato di uno stagista nella pratica professionale. Nell'ambito della sua formazione, la stagista deve acquisire esperienza pratica e competenza per la sua futura professione o nell'applicazione di un metodo. Lo stage deve soddisfare i seguenti criteri:
 - Lo stage pratico è parte integrante della formazione.
 - Per lo stage deve esserci un concetto.
 - Il luogo e l'entità dello stage pratico devono essere indicati sul certificato di formazione.

4.7 Formazione completata all'estero

Tutti i criteri per la formazione descritti al punto 4 valgono anche per la formazione conclusa all'estero (cfr. anche il punto 3.7 CG).

4.8 Criteri di esclusione per i corsi di formazione

4.8.1 Non si accettano contenuti e/o concetti di carattere didattico

- a. che possono mettere in pericolo la salute fisica e/o mentale del paziente,
- b. che non sono comprensibili per l'RME,
- c. nei quali viene sconsigliato il trattamento di medicina accademica,
- d. che contengono promesse di guarigione.

4.8.2 Non sarà accettata la formazione da parte di istituti di formazione che diffondono ideologie contrarie al Codice Etico dell'RME.

4.9 Chiarimento approfondito sulle offerte formative

- a. Se con la domanda di registrazione vengono presentati documenti di un istituto di formazione sconosciuto all'RME o una nuova offerta formativa di un istituto di formazione già noto, l'RME può effettuare ulteriori chiarimenti. Di solito questi vengono effettuati per iscritto o per via elettronica e servono a chiarire l'identità, il profilo e l'offerta di un istituto di formazione.
- b. L'istituto di formazione deve essere in grado di fornire ai partecipanti una formazione orientata alle competenze in termini di organizzazione, personale, aspetti professionali, etici e di dominio educativo per adulti.
- c. Per chiarimenti, l'RME può richiedere ulteriore documentazione alla o al terapeuta o direttamente al rispettivo istituto di formazione.

5. Codice etico

L'RME registra i terapeuti solo se accettano il Codice etico dell'RME e si impegnano a sostenere e rispettare i valori e gli standard lì descritti.

6. Assicurazione responsabilità civile privata

L'RME registra i terapeuti solo se dispongono di una valida assicurazione di responsabilità civile privata con una copertura adeguata alla loro attività terapeutica. Con la sua firma o la conferma elettronica sulla domanda di registrazione o sulla domanda di ricertificazione in occasione di ogni controllo di formazione continua e di perfezionamento, la o il terapeuta conferma di aver concluso una tale assicurazione.

La polizza deve indicare l'ubicazione dello studio, il rischio assicurato ed eventuali altre persone assicurate come per esempio i dipendenti.

L'assicurazione di responsabilità civile privata deve essere valida per tutta la durata della registrazione RME.

7. Estratto del casellario giudiziale

- a. Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve presentare un estratto attuale del casellario giudiziale svizzero (estratto per privati).
- b. Questo estratto non deve essere più vecchio di sei mesi e deve essere allegato alla domanda di registrazione.
- c. I terapeuti residenti all'estero o che sono stati in parte residenti all'estero nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di registrazione devono allegare alla domanda di registrazione anche un estratto comparabile al casellario giudiziale del paese corrispondente.
- d. Non è sufficiente la sola dimostrazione di un permesso di lavoro cantonale (ad es. per medici, farmacisti o naturopati con un'approvazione cantonale), che richiede anche un estratto del casellario giudiziale.
- e. In occasione del controllo annuale della formazione continua e di perfezionamento, la o il terapeuta è invitato a confermare con firma o conferma elettronica che non sono state effettuate per lei/lui nuove iscrizioni nel casellario giudiziale svizzero o in altri casellari esteri comparabili durante l'ultimo periodo di iscrizione.

8. Formazione continua e di perfezionamento

Per rinnovare la registrazione RME è necessaria una costante formazione continua e di perfezionamento. Questa serve a mantenere, approfondire ed espandere le competenze professionali della o del terapeuta.

La formazione continua e di perfezionamento viene rivista una volta all'anno al momento del rinnovo della registrazione RME. Il contenuto, il campo di applicazione e tutti gli altri dettagli della formazione continua e di perfezionamento richiesti si trovano nel Regolamento sulla Formazione Continua e di Perfezionamento dell'RME (RFPC).

9. Entrata in vigore

Le presenti Condizioni di Registrazione entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023

Codice Etico dell'RME

Il presente Codice Etico (CE) è parte integrante delle Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica RME.

Il Codice Etico RME riassume i più importanti valori etici e standard che i terapeuti con la registrazione RME devono applicare.

1. Il rispetto per la paziente come individuo

- a. Gli obiettivi principali dell'attività terapeutica sono la salute e il benessere dei pazienti.
- b. Come terapeuta, rispetto l'età, il sesso, la provenienza etnica e sociale, l'orientamento sessuale, le convinzioni ideologiche e le condizioni psicologiche, mentali e fisiche dei miei pazienti senza pregiudizi e non discrimino nessuno.
- c. Rispetto i diritti e la dignità dei miei pazienti, in particolare il loro diritto all'autodeterminazione.
- d. Come terapeuta ho un particolare obbligo di diligenza e una particolare responsabilità nei confronti di bambini, adolescenti e altre persone che non sono consenzienti.

2. Professionalità nel rapporto con la paziente

- a. In qualità di terapeuta, garantisco una comunicazione chiara e orientata al gruppo destinatario in una delle quattro lingue nazionali della Svizzera o in una lingua che il paziente comprende e nella quale può esprimersi.
- b. Come terapeuta informo i miei pazienti sulle possibilità e sui limiti dei miei metodi di trattamento, nonché sui possibili rischi e sugli effetti collaterali. Insieme ai pazienti definisco l'obiettivo del trattamento e un piano di trattamento.
- c. Rispondo alle domande dei miei pazienti e non li sollecito a farsi curare.
- d. Informo i pazienti sui costi del trattamento prima dell'inizio del trattamento e parlo con loro riguardo le prestazioni assicurative, la garanzia di assunzione dei costi e le modalità di pagamento.
- e. Il trattamento sulla paziente viene eseguito da me personalmente e direttamente, in modo da poter esercitare il mio dovere di cura nei suoi confronti. Per lo stesso motivo, non effettuo trattamenti paralleli (trattamento di più pazienti contemporaneamente), a meno che il trattamento parallelo non sia professionalmen-

te riconosciuto nel rispettivo metodo di trattamento. Anche in questo caso mi assicuro che sia pienamente garantito il trattamento accurato di ogni singolo paziente.

- f. Come terapeuta sono consapevole della dipendenza dei miei pazienti e del pericolo di abuso della mia posizione professionale. Mi astengo da qualsiasi forma di rapporto abusivo che possa derivare dalla specifica relazione di dipendenza terapeutica e che possa andare oltre gli obiettivi del trattamento. In caso di un'elevata vicinanza personale, che potrebbe influenzare la mia capacità di giudizio e obiettività, cedo il trattamento a una o un collega.
- g. Interrompo il trattamento se il paziente lo desidera o se gli obiettivi del trattamento sono stati raggiunti o le possibilità del mio trattamento sono esaurite, anche se vi è ancora una garanzia di assunzione dei costi per ulteriori trattamenti.
- h. Come terapeuta, non faccio promesse di guarigione.

3. Collaborazione interdisciplinare

- a. Rispetto la medicina accademica e gli altri metodi della medicina empirica e sono disposta a collaborare con persone di altre professioni della sanità o a indirizzare le pazienti verso i loro servizi.
- b. Come terapeuta, non chiedo ai pazienti di interrompere o di non iniziare un trattamento medico accademico senza consultare il loro medico. Inoltre non chiedo ai pazienti di interrompere la somministrazione di farmaci o di cambiare il dosaggio senza consultare il proprio medico.
- c. Considero le diagnosi mediche e le includo nel trattamento.

4. Riflessione critica sulla competenza professionale

- a. In qualità di terapeuta, non utilizzo metodi di trattamento per i quali non sono qualificata o per i quali non ho ottenuto una certificazione.
- b. Conosco le mie qualità e le mie debolezze, nonché i limiti della mia qualificazione professionale e della mia competenza personale. Se i disturbi non migliorano o se vi fosse il sospetto di una malattia grave, raccomando ai miei pazienti di ricorrere alla medicina accademica.

- c. Come terapeuta svolgo l'attività terapeutica secondo la migliore conoscenza e coscienza. Mantengo e sviluppo le mie conoscenze e le mie competenze attraverso una regolare formazione continua e di perfezionamento.
- d. Non suggerisco in alcun modo alle pazienti di avere un livello di formazione o di riconoscimento superiore a quello che ho effettivamente raggiunto.

5. Segreto professionale, protezione dei dati, obbligo di informazione e documentazione del paziente

- a. Come terapeuta, sono tenuta a mantenere il segreto professionale su tutte le questioni che riguardano le mie pazienti.
- b. Mi assicuro che tutti i dati dei miei pazienti siano protetti dall'accesso di persone non autorizzate.
- c. Conduco una documentazione completa per la paziente, adeguata al trattamento, e su richiesta della paziente permetto di consultare questi documenti. Questo diritto di ispezione persiste anche dopo il completamento del trattamento.
- d. Consentirò a terzi di visionare la documentazione della paziente solo con il consenso esplicito della paziente. Se sono obbligata per legge a fornire informazioni, informerò la paziente in anticipo.
- e. L'esonero dal segreto professionale è unicamente possibile a condizione di ottenere il consenso scritto della paziente o del suo rappresentante legale, o in circostanze particolari che sono pericolose per la salute e che giustifichino espressamente un esonero per il benessere della paziente.

6. Fatturazione

- a. Fornirò una fattura dettagliata e trasparente per i trattamenti effettuati. Oltre alla data e alla durata del trattamento, la fattura riporta anche la descrizione esatta del metodo di trattamento e dei rimedi prescritti.
- b. Utilizzando la Registrazione RME, fatturo solo i trattamenti che, secondo la comprensione terapeutica professionale, appartengono al metodo o alla qualificazione professionale corrispondente. Tutti gli altri tipi di prestazioni saranno indicate separatamente nella fattura e presentate come tali.
- c. Utilizzando la Registrazione RME, fatturo solo i trattamenti che effettuo personalmente. I trattamenti che sono stati forniti da terzi (ad es. dipendenti, partner dello studio), li identificherò come tali ed emetterò una fattura separata per essi.
- d. Non applico la certificazione RME quando fatturo trattamenti di membri stretti della famiglia (genitori, coniugi, figli/e) e/o persone che vivono nella mia stessa abitazione, a meno che non ci sia una corrispondente approvazione dei costi da parte dell'assicuratore a dimostrazione che l'assicuratore è a conoscenza della relazione personale tra me e la persona che sto trattando.
- e. Non fatturo trattamenti di me stesso a me stesso.

7. Rispetto delle norme legali

- a. Dispongo in ogni momento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la mia attività terapeutica.
- b. Osserverò la legge applicabile alla mia attività. Chiarirò immediatamente eventuali incertezze con le autorità competenti.

8. Entrata in vigore

Il presente Codice Etico entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023

Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento RME

1. Considerazioni preliminari	1
2. Certificato	1
3. Portata	1
4. Contenuti	1
5. Forme di di apprendimento	1
6. Esenzione	2
7. Rinnovo e mancato rinnovo della registrazione	2
8. Entrata in vigore	2

Il presente Regolamento della Formazione Continua e di perfezionamento (RFCP) è parte integrante delle Condizioni Generali (CG) dell'RME.

Questo RFCP stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate per il rinnovo della registrazione RME in occasione del controllo annuale della formazione continua e di perfezionamento.

1. Considerazioni preliminari

La registrazione RME è valida per un anno. I terapeuti che desiderano rinnovare la loro registrazione dopo il periodo di registrazione di un anno devono dimostrare di aver completato la formazione continua e di perfezionamento richiesta e di continuare a soddisfare tutte le condizioni del Regolamento RME. La regolare formazione continua e di perfezionamento serve a mantenere, approfondire e ampliare le competenze professionali del terapeuta.

2. Certificato

- a. Il terapeuta sarà automaticamente invitato a tempo utile a fornire la dimostrazione della formazione continua e di perfezionamento prima della fine del periodo di registrazione. Questa dimostrazione può essere fornita per iscritto per posta o per via elettronica tramite il conto utente myRME.
- b. I documenti presentati per la formazione continua e di perfezionamento devono contenere le seguenti informazioni:
 - Cognome e nome del terapeuta
 - Nome del relatore o dei relatori
 - Titolo e contenuti dell'offerta formativa
 - Numero di ore di apprendimento completate
 - Data del corso
 - Organizzatore responsabile e indirizzo di contatto
 - Data di rilascio
 - Firma dell'organizzatore o/e del relatore
- c. I documenti presentati devono essere comprensibili e corretti.
- d. Non si accettano documenti rilasciati dal terapeuta stesso.

3. Portata

- a. Per ogni periodo di registrazione il/la terapeuta deve dimostrare il completamento di 20 ore di formazione continua e di perfezionamento. Un'ora di apprendimento corrisponde a 60 minuti e comprende la lezione effettiva e una pausa successiva di massimo 15 minuti.
- b. Se un terapeuta ha completato più ore di formazione continua e di perfezionamento in un periodo di registrazione rispetto a quelle richieste al punto 3. a., le ore eccedenti e accreditabili sono riportate al prossimo periodo di registrazione. Non è invece possibile l'ulteriore riporto a successivi periodi di registrazione.
- c. Se un terapeuta ha completato meno delle ore di formazione continua e di perfezionamento richieste in un periodo di registra-

zione, le ore mancanti devono essere recuperate nel periodo di registrazione immediatamente successivo, in aggiunta a tutte le ore di formazione continua e di perfezionamento richieste in questo periodo di registrazione successivo. Non è invece possibile recuperare le ore mancanti durante ulteriori periodi di registrazione successivi.

4. Contenuti

- 4.1 L'RME accetta solo offerte formative per la formazione continua e di perfezionamento che servono a mantenere, migliorare e sviluppare le competenze professionali terapeutiche. Le offerte formative possono fare riferimento:
 - alla competenza professionale in medicina empirica (secondo la Lista dei Metodi RME)
 - alle competenze professionali generali
 - alla medicina accademica
- 4.2 Non sono accettati i corsi di formazione continua e di perfezionamento con contenuti e/o dichiarazioni che
 - a. possono mettere in pericolo la salute fisica e/o mentale del o della paziente
 - b. non sono comprensibili per l'RME
 - c. sconsigliano le cure mediche accademiche
 - d. contengono promesse di guarigione
 - e. si basano su autoesperienze o autoapplicazioni che non vengono riflesse in un contesto professionale
 - f. sono discriminatorie o violano le norme di legge
 - g. ignorano il diritto del paziente all'autodeterminazione
- 4.3 L'RME accetta solo formazioni continue e di perfezionamento da parte di fornitori di formazione che sono in grado di fornire ai partecipanti riguardo all'organizzazione, al personale, alla formazione tecnica, all'educazione per adulti e riguardo all'etica professionale, una formazione continua e di perfezionamento corretta. L'RME non accetta la formazione continua e di perfezionamento da parte di fornitori che diffondono ideologie che violano il Codice Etico dell'RME.

- 4.4 Su richiesta, il terapeuta deve fornire all'RME un'ulteriore documentazione sulla formazione continua e di perfezionamento in questione. Questi documenti devono essere completi e devono essere coerenti in se stessi e tra loro, in modo che l'offerta formativa possa essere pienamente compresa.

5. Forme di apprendimento

- a. L'RME accetta come forme di apprendimento lo studio in presenza e l'autoapprendimento guidato come segue:

- a. Studio in presenza: Si tratta di ore di contatto in cui l'attenzione si concentra sull'interazione diretta tra studenti e insegnanti. Lo studio online faccia a faccia (apprendimento sincrono) è possibile, purché consenta un'interazione paragonabile all'interazione nelle ore di contatto fisico.
- b. Autoapprendimento guidato: Si tratta di un apprendimento indipendente senza interazione diretta, come i compiti a casa e i lavori assegnati, che vengono seguiti e discussi in classe. L'autoapprendimento guidato deve essere integrato in modo didattico e metodologicamente significativo nell'offerta formativa inoltre deve essere descritto e documentato in modo dettagliato. La percentuale di autoapprendimento guidato deve essere adeguata e non può superare il 50% del totale dell'offerta formativa.
- b. L'autoapprendimento indipendente non può essere preso in considerazione.
- c. L'uso delle forme di apprendimento e dei media digitali scelti deve essere mirato e comprensibile per l'RME.
- d. Per ciascuna di queste forme di apprendimento, il numero di ore di apprendimento completate deve essere indicato sul certificato di formazione.

6. Esenzione

- a. Per motivi importanti o in caso di situazioni di difficoltà, come ad esempio un'incapacità lavorativa prolungata dovuta a una malattia o un infortunio o a una gravidanza o parto, il terapeuta può essere esonerato dall'obbligo di seguire la formazione continua e di perfezionamento per un periodo massimo di dodici mesi. Non vi è alcun diritto di esenzione.
- b. Per essere esonerato dall'obbligo di seguire una formazione continua e di perfezionamento, il terapeuta deve spiegare per iscritto (per posta) o online i motivi dell'esonero desiderato e presentare la documentazione appropriata assieme alla domanda di rinnovo. Se viene riconosciuta un'incapacità lavorativa, occorre allegare un certificato medico che indichi come minimo la durata e il grado dell'incapacità lavorativa o un certificato di nascita.
- c. La domanda di esenzione dall'obbligo di formazione continua e di perfezionamento deve pervenire all'RME al massimo in occasione del controllo della formazione continua e di perfezionamento immediatamente susseguente alla causa della domanda di esenzione. Le domande presentate in un secondo momento non saranno prese in considerazione.
- d. L'attuale Regolamento RME si applica anche ai terapeuti che sono esonerati dall'obbligo di formazione continua e di perfezionamento.

7. Rinnovo e mancato rinnovamento della registrazione

- a. La registrazione RME di un terapeuta viene rinnovata per un anno se è fornita la dimostrazione della formazione continua e di perfezionamento a tempo debito e in conformità con il presente RFCP e continua a soddisfare tutte le condizioni del Regolamento RME.
- b. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, la registrazione RME non sarà rinnovata. Di conseguenza, l'RME cancellerà il nome del terapeuta dalla Lista dei Terapeuti RME.
- c. Se la registrazione RME non viene rinnovata in occasione del controllo di formazione continua e di perfezionamento, il terapeuta può registrarsi nuovamente per gli stessi metodi/qualificazioni professionali (salvo la riattivazione secondo il paragrafo 3.11 delle CG o la registrazione per gli altri metodi/qualificazioni professionali), non prima di dodici mesi dopo la fine dell'ultimo periodo di registrazione (data di scadenza menzionata nella notifica del mancato rinnovamento della registrazione).

8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023

Regolamento delle Tasse dell'RME

Il presente Regolamento delle Tasse (RT) è parte integrante delle Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica RME.

L'RME addebita le tasse al terapeuta. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Tutte le tasse sono indicate in CHF e IVA compresa:

1. Controllo e trattamento delle domande

1.1 Domanda di prima registrazione

Tassa di base	CHF	399.70
Tassa supplementare per ogni metodo individuale	CHF	198.20
Tassa supplementare per ogni gruppo di metodi (compresi i sottometodi obbligatori associati) ¹	CHF	319.25
Tassa supplementare per ogni qualificazione professionale secondo la sezione B della Lista dei Metodi RME	CHF	60.05

Esempio 1:

Volete registrare il gruppo di metodi MTC (ad es. con i sottometodi Agopuntura e Moxa / Moxibustione) e il metodo individuale terapia Kneipp / Idroterapia:

Tassa di base per la prima registrazione	CHF	399.70
più un gruppo di metodi	CHF	319.25
più un metodo individuale	CHF	198.20
Totale:	CHF	917.15

Esempio 2:

Volete registrarvi con la qualificazione professionale riconosciuta dallo Stato di Osteopata con MSc SUP in Osteopatia / diploma CDS:

Tassa di base per la prima registrazione	CHF	399.70
più una qualificazione professionale secondo la sezione B della Lista dei Metodi RME	CHF	60.05
Totale	CHF	459.75

1.2 Domande da parte di terapeuti già registrati

Tassa per ogni metodo individuale supplementare	CHF	198.20
Tassa per ogni gruppo di metodi supplementare ¹	CHF	319.25

Tassa per ogni qualificazione professionale supplementare secondo la sezione B della Lista dei Metodi RME

CHF 60.05

Esempio:

Siete già registrati presso l'RME per il metodo Omeopatia e volete anche registrarvi per la qualificazione professionale di Naturopata con diploma federale in Omeopatia:

Registrazione di una qualificazione professionale supplementare secondo la sezione B della Lista dei Metodi RME

CHF 60.05
CHF 60.05

1.3 Domande di rinnovo annuale della registrazione

(incluso il controllo di formazione continua e di perfezionamento)

Processo di rinnovo online	CHF	356.70
Processo di rinnovo per posta	CHF	366.70

Esempio:

Siete registrati per i metodi Tecnica Alexander, Terapia respiratoria e per il gruppo di metodi Naturopatia, Medicina Naturale MN e desiderate rinnovare online il vostro label di qualità RME alla fine del vostro attuale periodo di registrazione:

Rinnovo annuale della registrazione online (incluso il controllo di formazione continua e di perfezionamento)

CHF 356.70
CHF 356.70

1.4 Domande di riattivazione della registrazione

CHF 110.10

2. Procedura di ricorso

Presentazione di un ricorso: CHF 1000.70

3. Entrata in vigore

Il presente Regolamento delle Tasse entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023

¹ Si prega di notare anche le linee guida supplementari per i gruppi di metodi n. 22, Ayurveda, n. 131, Naturopatia, Medicina Naturale MN, e n. 185, Medicina Tradizionale Cinese MTC. I dettagli delle tasse per questi gruppi di metodi sono riportati in dettaglio e si aggiungono al presente Regolamento delle Tasse. Le linee guida possono essere consultate sul sito web dell'RME www.rme.ch.

Regolamento di Ricorso RME

1. Generalità

Il presente Regolamento di Ricorso (RR) è parte integrante delle Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica (RME).

Il rapporto tra il terapeuta e l'RME è sottoposto al diritto privato. L'RME fornisce volontariamente al terapeuta una procedura interna per la revisione di una decisione. La procedura di ricorso secondo il presente regolamento non è quindi una procedura arbitrale e non esclude la procedura dinanzi ai tribunali statali.

La procedura di ricorso secondo il presente Regolamento di Ricorso offre al terapeuta l'opportunità di far esaminare una decisione dell'RME da una commissione specializzata.

2. Campo di applicazione

La procedura di ricorso è facoltativa. Se un terapeuta decide di avviare una procedura di ricorso, il presente Regolamento di Ricorso regola tale procedura dinanzi all'istanza di ricorso.

3. Ricorso

Il terapeuta può presentare ricorso contro una decisione dell'RME per iscritto, esponendo le proprie motivazioni per il ricorso. Se un ricorso riguarda la registrazione di un ulteriore metodo/qualificazione professionale o il rinnovamento di una registrazione, le precedenti decisioni dell'RME non possono più essere messe in discussione in questo ricorso.

4. Istanza di ricorso

L'istanza di ricorso è la task force dell'RME. L'istanza di ricorso può formare una commissione di almeno tre persone per trattare il ricorso.

5. Termine per il ricorso e contenuto dell'atto di ricorso

Il terapeuta deve presentare l'atto di ricorso all'RME per iscritto in tedesco o francese entro 30 giorni dopo aver ricevuto la decisione dell'RME, indicando i motivi del ricorso. Il termine per il ricorso non è prorogabile.

L'atto di ricorso deve contenere una richiesta chiaramente definita, una motivazione con una dichiarazione dei fatti e delle prove e la firma del terapeuta o della persona di rappresentanza tramite delega. L'istanza di ricorso respinge i ricorsi non chiari, incompleti, diffamatori o offensivi e indecenti e concede al terapeuta un unico termine di proro-

ga di 15 giorni per migliorare l'atto di ricorso. La proroga sarà seguita da un avviso che il ricorso non sarà preso in considerazione se il terapeuta lascia scadere il periodo di proroga senza presentare i provvedimenti richiesti per migliorare l'atto di ricorso.

6. Nuova sostanzialità e argomenti

Il terapeuta può ridurre, ma non estendere o modificare la sostanza delle richieste che ha fatto nella domanda di registrazione o di rinnovo all'RME. Il terapeuta può presentare nuovi argomenti e prove fino al momento della valutazione del ricorso da parte dell'istanza di ricorso.

7. Procedura e prove

L'RME è a disposizione dell'istanza di ricorso per i lavori di segretariato e di amministrazione generale. L'RME gestisce la corrispondenza per conto dell'istanza di ricorso in relazione alla procedura di ricorso.

L'RME non ha alcun diritto di voto nell'istanza di ricorso.

Di norma, l'istanza di ricorso prende decisioni unicamente sulla base degli atti depositati. Sulla necessità di richiedere ulteriori prove decide l'istanza di ricorso a sua libera valutazione. Non vi è alcun diritto di visionare gli atti.

8. Effetto sospensivo

Il decorso del termine di ricorso e la presentazione del ricorso hanno effetto sospensivo.

Per motivi importanti, l'RME può decidere di revocare l'effetto sospensivo in parte o del tutto. L'istanza di ricorso ha lo stesso diritto durante la procedura di ricorso.

Come motivi importanti valgono in particolar modo:

- l'evidente inammissibilità e la chiara inutilità di un ricorso;
- un interesse pubblico che può essere tutelato solo con la mancata registrazione di un terapeuta o con l'immediato mancato rinnovo o la revoca della registrazione.

Anche se l'effetto sospensivo viene revocato, il ricorso continuerà ad essere trattato in base al Regolamento di Ricorso.

L'effetto sospensivo non esonera il terapeuta né dal completamento e dalla documentazione della formazione continua e di perfezionamento prevista dal Regolamento sulla Formazione Continua e di Perfezionamento, né dal pagamento delle relative tasse, e neanche durante il procedimento di ricorso.

9. Decisione e notifica della decisione

L'istanza di ricorso esamina solamente se la domanda del terapeuta soddisfa le condizioni del Regolamento RME. Per l'istanza di ricorso sono determinanti i fatti al momento in cui il terapeuta ha presentato la domanda di registrazione. I fatti che sono emersi dopo questo momento (ad es. formazioni completate successivamente, ecc.) non vengono presi in considerazione dall'istanza di ricorso.

L'istanza di ricorso decide a maggioranza semplice.

Se l'istanza di ricorso ritiene che un ricorso sia giustificato, raccomanderà all'RME che il terapeuta sia registrato per uno o più metodi/qualificazioni professionali, che la registrazione sia rinnovata o che si rinunci alla revoca della registrazione. L'RME segue questa raccomandazione se ciò è compatibile con gli interessi dell'RME.

La decisione di rifiuto dell'istanza di ricorso o la raccomandazione dell'istanza di ricorso all'RME deve essere comunicata al terapeuta per iscritto, in tedesco e per posta raccomandata.

10. Tasse di ricorso e spese di procedura

Le tasse di ricorso si basano sul Regolamento delle Tasse dell'RME attualmente in vigore. Appena ricevuto l'avviso di ricorso, l'istanza di ricorso esige dal terapeuta il pagamento delle tasse, fissando un termine di pagamento. Se le tasse non vengono pagate entro il termine, il ricorso si considera annullato.

Le tasse di ricorso secondo il Regolamento delle Tasse vengono rimborsate solo se l'istanza di ricorso ritiene che il ricorso sia fondato e dichiara nella sua raccomandazione all'RME che l'RME ha preso una decisione chiaramente errata o che l'RME non segue la raccomandazione dell'istanza di ricorso. In nessun caso l'RME si assumerà i costi (risarcimento delle parti, perdita di guadagno, ecc.) che un terapeuta dovrà sostenere in relazione a un ricorso.

11. Foro competente

Per tutti i litigi derivanti dal presente Regolamento di Ricorso sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari del Cantone di Basilea-Città.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Ricorso entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica a tutti i ricorsi presentati dopo tale data.

Ottobre 2023